

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

БЕНДРИЈУ ТЕИСИГУМО ТЕИСМАС
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 41/06

11 maggio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-340/04

Carbotermo SpA, Consorzio Alisei / Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA

UN COMUNE PUÒ ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE UN APPALTO PUBBLICO A UN'IMPRESA DA ESSO DETENUTA SE L'ATTIVITÀ DI QUEST'ULTIMA È PRINCIPALMENTE DESTINATA A TALE ENTE

Si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività e dal luogo in cui quest'ultima è esercitata.

Il 18 dicembre 2003, il comune di Busto Arsizio ha affidato direttamente all'impresa AGESP un appalto di EUR 8 450 000, oltre IVA, avente ad oggetto la fornitura di combustibili, la manutenzione e la gestione degli impianti termici degli edifici comunali.

La AGESP è interamente detenuta dalla AGESP Holding, la quale è a sua volta detenuta dal comune di Busto Arsizio al 99,98% e, per il restante 0,02%, da altri comuni.

Nella sua deliberazione il comune di Busto Arsizio ha affermato che la AGESP soddisfaceva le due condizioni, stabilite dalla giurisprudenza comunitaria, per concludere appalti pubblici senza gara. Infatti, a giudizio del detto comune, la AGESP è soggetta a un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e realizza la parte più importante della propria attività con il comune in questione.

Due imprese, la Carbotermo SpA e il consorzio Alisei, hanno impugnato la suddetta deliberazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione della direttiva sugli appalti pubblici di forniture¹.

La condizione del controllo analogo

¹ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1)

La Corte rammenta che la società aggiudicataria deve essere soggetta a un controllo che consenta all'amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.

I consigli d'amministrazione della AGESP e della AGESP Holding possiedono ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il comune di Busto Arsizio non dispone di alcun potere di controllo particolare per limitare la loro libertà d'azione.

La Corte conclude quindi che il comune di Busto Arsizio non esercita sulla AGESP un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi cosicché **la direttiva sugli appalti pubblici di forniture osta all'affidamento diretto dell'appalto pubblico in questione.**

La condizione consistente nello svolgimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, della parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che la detiene

La Corte rileva che le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per l'affidamento di un appalto senza gara hanno lo scopo di evitare che sia falsato il gioco della concorrenza.

La condizione che l'impresa di cui trattasi realizzi la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene è finalizzata a garantire che la direttiva continui ad essere applicabile nel caso in cui detta impresa non limiti lo svolgimento della sua attività a favore dell'ente o degli enti che la detengono ma sia attiva sul mercato e possa, pertanto, entrare in concorrenza con altre imprese.

La Corte dichiara che **tale condizione ricorre solo se l'attività di detta impresa è principalmente destinata all'ente o agli enti che la detengono e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.**

A tale proposito, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall'ente pubblico, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi dello stesso ente pubblico o dell'utente delle prestazioni erogate. In tale contesto non rileva il territorio in cui è svolta l'attività.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EN, FR, DE, IT, NL, PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-340/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674